



Regione del Veneto

ACCORDO DEL 18/02/2010

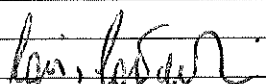
fra
REGIONE DEL VENETO
OO.SS TERRITORIALI
AREA DIRIGENZA

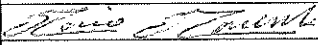
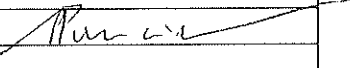
[Signature]
[Signature]

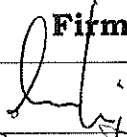
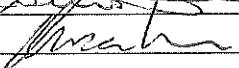
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il giorno 18/02/2010, alle ore 10.00, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e la Delegazione trattante di parte sindacale – Area Dirigenza per l'approvazione dell'accordo allegato.

Al termine dell'incontro le parti approvano il documento allegato.

Delegazione trattante di Parte Pubblica	Nominativi	Firma
Assessore al Personale	Sig. Flavio SILVESTRIN	
Presidente	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	
Componente	Dott. Roberto ZANON	
Componente	Dott. Loris COSTANTINI	

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
C.G.I.L. F.L.F.P.	Sig. Ugo AGIOLLO	
C.I.S.L. -F.P.S. Veneto	Sig. Mario MANENTE	
U.I.L. - F.P.L.	Sig. Pietro LEVORATO	
DIREV	Dr. Vittorio PANCIERA	
CSA	Sig. Maurizio CONTAVALLI	

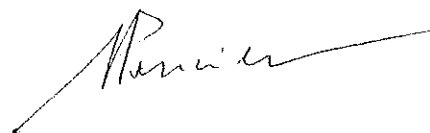
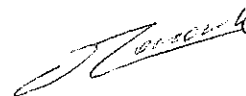
Rappresentanti Aziendali	Nominativi	Firma
U.I.L. - F.P.L.	Dr. Piero VIO – Dr.ssa M. Teresa MANONI	
CISL	Dr.ssa Sonia BARISON	
CSA	Sig. Mirko SPECIALE	

Indice



1. Contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio normativo 2006-2009 – Biennio economico 2006-2007. Aggiornamento indennità di posizione e di risultato.
2. Conferma di precedenti disposizioni.
3. Integrazione delle risorse per la retribuzione di risultato, in applicazione dell'art.13 del Protocollo di contrattazione sull' "Attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti".

Allegato tecnico.

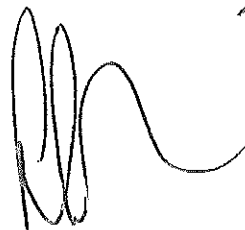
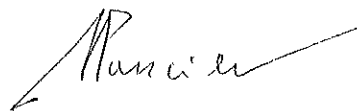


1. Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Quadriennio normativo 2006-2009 – Biennio economico 2006-2007. Aggiornamento indennità di posizione e risultato.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la Delegazione di Parte Pubblica concorda nell'avvalersi della possibilità, fornita dall'art.18 dell'ipotesi di CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali Quadriennio normativo 2006-2009 – Biennio Economico 2006-2007, di incrementare le risorse di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, nella misura dello 0,6% e dello 0,9%.

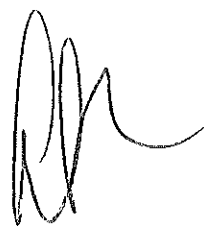
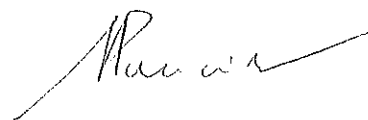
Il suddetto incremento, a valere per il solo anno 2008, potrà ritenersi operante, previa deliberazione dell'organo competente, ad intervenuta firma definitiva dell'Ipotesi di CCNL suddetta, già oggetto di positiva certificazione da parte della Corte dei Conti nella seduta del 12 febbraio 2010.

Il valore massimo delle retribuzioni di risultato per gli anni 2007 e 2008 verranno conseguente rideterminate.



2. Conferma di precedenti disposizioni.

Nei confronti del personale dirigente, anche nell'applicazione del CCNL quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.2, comma 2, del CCDI 7 agosto 2002, confermata all'art.2 del CCDI del 5 settembre 2006, per la parte riguardante la conferma dei differenziali del 39,17% e del 33,53%, rispettivamente per la posizione A e per le Unità di Progetto, con riferimento alla posizione C1.



Art.3 Integrazione delle risorse per la retribuzione di risultato, in applicazione dell'art.13 del Protocollo di contrattazione sull' "Attività extraufficio ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti".

Ad integrazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art.13 del protocollo di contrattazione sull'Attività extraufficio ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, aggiunto con l'Accordo siglato con le OO.SS della Dirigenza nel marzo 2009 e recepito con la DGR n.1073 del 21 aprile 2009 – le parti concordano che per quanto riguarda la riassegnazione delle somme derivanti dalla decurtazione dei compensi di cui all'art.61, comma 9, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 le medesime vanno proporzionalmente distribuite in sede di erogazione della indennità di risultato, secondo i criteri vigenti

Forciniti

g

lm

RM

Manica
g

**MODALITA' APPLICATIVE DELL'ACCORDO DEL 17 MARZO 2009 IN
MATERIA DI ATTIVITA' EXTRA IMPIEGO ED OMNICOMPRESIVITA'**

A. Con Deliberazione n. 1631 del 26 maggio 2004, la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto dell'accordo tra Regione del Veneto ed OO.SS. in materia di attività extra impiego ed omnicomprensività (L.R. 31/1997 art. 14), di Fondo dell'Avvocatura Regionale (L.R. 24/2001 art. 6), di incentivi e spese per la progettazione dei Lavori Pubblici (L. 109/1994 art. 1 e successive modifiche). In particolare, la Deliberazione ha disposto l'entrata in vigore della disciplina contenuta nel Protocollo di contrattazione *"il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento"*, specificando altresì che detta disciplina si dovesse applicare *"esclusivamente alle attività e relativi compensi autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore"*.

B. L'art. 61, comma 9, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, ha previsto che il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico (oltre che per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale), per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture debba essere versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Successivamente, l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e Finanze, con circolare n. 36 del 2008, ha precisato altresì che, non essendo applicabile alle Regioni e agli enti territoriali il comma 17 dell'art. 61 sulla destinazione delle economie di spesa ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le somme derivanti dalle decurtazioni dei compensi di cui al comma 9 dovranno essere riassegnate *"dall'Amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente"*.

C. Con il nuovo Accordo siglato con le OO.SS. dell'area della dirigenza in data 17 marzo 2009 e recepito con DGR n. 1073 del 21 aprile 2009, tra l'altro, è stata disposta l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 13 del Protocollo di contrattazione del 2004, a norma del quale, per i dirigenti *"Il 50% dei compensi spettanti per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale oppure per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono versati al Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi della norma di cui all'art. 61, comma 9, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e della Circolare 23 dicembre 2008 n. 36 del Ministero dell'Economia e Finanze"*.

Considerato che è necessario fornire più precise indicazioni in ordine alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni e alla decorrenza delle medesime, al fine di evitare dubbi interpretativi le parti convengono quanto segue:

1. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del Protocollo di contrattazione – aggiunto con l'Accordo siglato con le OO.SS. dell'area della dirigenza nel marzo 2009 e recepito con DGR n. 1073 del 21 aprile 2009 – a norma del quale il 50% dei compensi relativi a collaudi od alla partecipazione a collegi arbitrali devono essere *“versati al fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi della norma di cui all'articolo 61, comma 9, della legge 6 agosto 2009, n. 133 e della circolare 23 dicembre 2008 n. 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*, è una norma di carattere speciale, che detta per tale particolare tipologia di compensi un regime diverso e prevalente su quello generalmente previsto con riferimento al Fondo dei compensi.

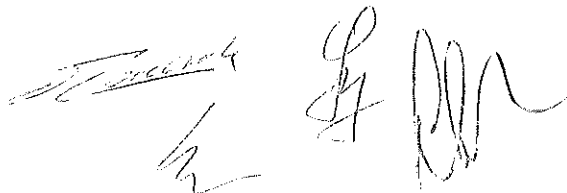
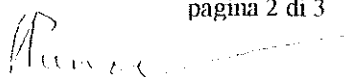
Pertanto, la quota del 50% dei compensi per gli incarichi di collaudo – destinata ad incrementare il fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza – non può ritenersi aggiuntiva rispetto alle decurtazioni già previste in generale per gli altri incarichi (come da tabella contenuta nel Protocollo), ma va applicata come unica decurtazione, dovendo il restante 50% essere corrisposto direttamente al soggetto che ha svolto il collaudo.

2. La somma del 50% del compenso attribuito al “collaudatore” dipendente regionale, da versarsi a cura dell'Amministrazione appaltante il lavoro pubblico collaudato all'Amministrazione regionale e da questa ripartita tra i dirigenti della medesima, è calcolata sull'onorario stabilito dalla vigente tariffa professionale ingegneri/architetti, risultante dal prodotto dell'importo dei lavori collaudati, al lordo del ribasso d'asta ed incrementato della somma delle eventuali riserve formulate dall'appaltatore per l'aliquota stabilita dalla medesima tariffa professionale.

Non sono comprese nel calcolo del 50% da versare all'Amministrazione regionale le spese sostenute dal medesimo, ancorchè valutate in forma forfetaria.

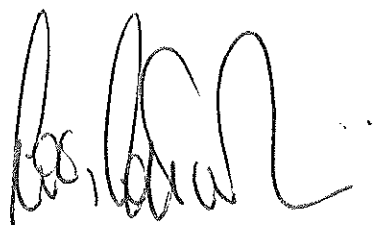
3. Conformemente a quanto previsto al punto 3) del dispositivo della DGR del 26 maggio 2004, con la quale è stato approvato il protocollo di contrattazione in materia di “Attività extraimpiego ed omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti”, le disposizioni di modifica di detto protocollo, approvate con la DGR n. 1073 del 21 aprile 2009, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'adozione di quest'ultimo provvedimento.

In definitiva, dette disposizioni si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati a decorrere dal 20 giugno 2009.



4. Ad integrazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 13 del Protocollo di contrattazione – aggiunto con l'Accordo siglato con le OO.SS. dell'area della Dirigenza nel marzo 2009 e recepito con la DGR n. 1073 del 21 aprile 2009 – si precisa che le quote del 50% dei compensi spettanti a Dirigenti regionali andranno ad incrementare proporzionalmente le corrispondenti indennità di risultato.
5. L'amministrazione regionale si impegna a fornire alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, entro il 30 marzo di ciascun anno, oltre al dettagliato elenco degli incarichi già previsto nell'Accordo sottoscritto il 17 marzo 2009, anche il preciso ammontare delle somme affluite al Fondo per la retribuzione di risultato della Dirigenza riferite al precedente anno solare a seguito dell'applicazione del presente e dei precedenti richiamati Accordi in materia.

Venezia 18/02/2010



CISL - FP Dirigenza

